

**Legge
sulla polizia**
(del 12 dicembre 1989)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 24 febbraio 1987 n. 3198 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I
Norme generali sulla polizia cantonale

Compiti

Art. 1 ¹La polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito.

²La polizia cantonale in particolare:

1. previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l'informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti;
2. indaga sull'esistenza di reati e sull'identità degli autori, conserva le prove e svolge operazioni di polizia giudiziaria conformemente alle norme della procedura penale;
3. assicura con mezzi proporzionati l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie, emesse dalle autorità;
4. protegge l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati;
5. coordina i primi interventi in caso di incidenti e di catastrofi e presta assistenza.

³Sono riservate le competenze delle polizie comunali.

Subordinazione

Art. 2 ¹Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico corpo, subordinato al Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il Dipartimento competente.

²La vigilanza sugli atti di polizia giudiziaria è esercitata dal magistrato competente.

Coercizione fisica

Art. 3 ¹La coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando è proporzionata allo scopo e alle circostanze.

²Essa deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata.

Ricorso alle armi. Casi autorizzati

Art. 4 ¹La polizia, di regola, presta servizio armata.

²Il ricorso alle armi dev'essere proporzionato allo scopo ed alle circostanze; esso è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi disponibili non bastano:

1. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di un agente è minacciata oppure l'agente è minacciato o aggredito nella sua integrità fisica;
2. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di altre persone è minacciata oppure altre persone sono minacciate o aggredite nella loro integrità fisica;
3. per permettere alla polizia di assolvere un dovere di servizio sufficientemente importante. Le seguenti fattispecie sono considerate doveri di servizio sufficientemente importanti:
 - a) quando persone che hanno commesso o sono seriamente indiziate di aver commesso un grave reato cercano di sottrarsi con la fuga alla cattura o allo stato di detenzione;
 - b) quando da informazioni ricevute o da constatazioni proprie, l'agente di polizia può dedurre che una persona che tenta di sottrarsi con la fuga alla cattura costituisce un pericolo grave ed imminente per la vita o la salute di altre persone;
 - c) per liberare ostaggi;
 - d) per impedire reati gravi ed imminenti contro installazioni dalle quali deriverebbero pericoli o pregiudizi importanti per la collettività.

³L'impiego dell'arma è preceduto dall'avvertimento "polizia, alt o sparo" se scopo e circostanze lo permettono.

Legittimazione

Art. 5 Gli agenti che intervengono senza uniforme debbono dichiarare spontaneamente la propria appartenenza alla polizia; in tutti i casi, se richiesti, devono legittimarsi.

Collaborazione

Art. 6 ¹Nei casi di particolare urgenza e gravità ogni persona sul luogo è tenuta a dare manforte agli agenti di polizia, con il loro consenso.

²Chiunque sia ufficialmente autorizzato all'esercizio di una professione è tenuto a prestare la sua opera per legittimi interventi di polizia che richiedono speciali conoscenze e capacità.

³Lo Stato risponde dei danni causati o subiti nell'esercizio di questi doveri come per i propri funzionari.

Controllo dell'identità e fermo

Art. 7 ¹Gli agenti, nell'adempimento dei loro compiti, possono esigere da ogni persona interpellata che giustifichi la propria identità.

²Se la persona non è in grado di giustificarla e l'accertamento risponde ad un compito di polizia, può essere condotta e fermata in un posto di polizia per il tempo strettamente necessario all'identificazione.

³L'incarcerazione, in assenza di ordine dell'autorità competente per legge, può avvenire solo per motivi gravi ed urgenti e per ordine di un ufficiale di polizia, avvertendo subito questa autorità ed ossequiandone la decisione.

⁴Il fermo non deve superare la durata di 24 ore.

Misure di identificazione

Art. 8 ¹Misure di identificazione quali fotografie e impronte possono essere prese sulle persone indiziate, o per necessità di raffronto con tracce relative ad un crimine o ad un delitto, oppure in caso di dubbia identità.

²A richiesta dell'interessato rivelatosi estraneo, tali misure di identificazione devono essere distrutte al termine dell'inchiesta.

Perquisizioni

Art. 9 ¹Gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le persone:

- arrestate o da incarcerare;
- indiziate di detenere il provento o gli strumenti di reato;
- indiziate di portare armi o per analoghi motivi di sicurezza;
- se necessario per accertarne l'identità.

²La perquisizione deve avvenire ad opera di un funzionario del medesimo sesso, salvo che lo esiga la sicurezza immediata.

³Gli agenti, nell'adempimento dei loro compiti, possono perquisire veicoli e contenitori suscettibili di contenere oggetti di provenienza delittuosa o atti a commettere reati.

Allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica

Art. 9a¹⁾ ¹L'ufficiale di polizia può decidere l'allontanamento per dieci giorni di una persona dal suo domicilio e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l'accesso a determinati locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica.

²Questa competenza può essere esercitata anche da un ufficiale della polizia comunale, se quest'ultima è al beneficio di una delega rilasciata dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 26.

³La polizia si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell'abitazione e la invita a designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali strettamente necessari per la durata dell'allontanamento.

⁴La polizia informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine della misura dell'allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano essere pronunciate altre misure.

⁵L'ufficiale di polizia comunica per iscritto entro ventiquattro ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi di allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell'inosservanza delle decisioni dell'autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e al pretore, il quale esamina la decisione sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro tre giorni. È applicabile la procedura prevista dagli articoli 376 e seguenti del Codice di procedura civile. Gli atti vengono intimati tramite polizia alla persona allontanata e giusta le norme dell'art. 124 del Codice di procedura civile alle altre parti.

Tasse e. ricompense

Art. 10¹ La polizia interviene gratuitamente.

²Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati può essere tenuto al pagamento di tasse a copertura dei costi nei casi previsti da regolamento; le spese della polizia per intervento ed inchiesta nei procedimenti penali e di contravvenzione sono attribuite e percepite dall'autorità che pronuncia sulla colpevolezza, secondo le rispettive norme di procedura.

³Interventi per compiti di polizia locale possono essere messi a carico dei Comuni che provvedono insufficientemente con mezzi propri.

⁴Chi, in determinati casi, contribuisce alla prevenzione di reati e alla identificazione o all'arresto dei loro autori può essere indennizzato o ricompensato.

Trasporto detenuti

Art. 10a² ¹Il Consiglio di Stato può trasferire a privati il compito di provvedere al trasporto intercantonale dei detenuti e alla relativa sorveglianza dei detenuti.

²Le modalità, che devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone trasportate, sono stabilite da contratti o accordi separati.

Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Competenza

Art. 10b³ ¹L'ufficiale della polizia cantonale è competente:

- a) a vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (art. 24b della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna);
- b) a obbligare una persona a presentarsi alla polizia in determinati orari (art. 24d della legge federale);
- c) a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia (art. 24e della legge federale) nel caso in cui la misura non copra un periodo temporale superiore a 10 giorni.

²Il Pretore, su proposta dell'ufficiale della polizia cantonale, è competente a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia (art. 24e della legge federale) nel caso in cui la misura copra un periodo temporale superiore a 10 giorni.

³Il Dipartimento competente definisce i confini delle singole aree vietate.

⁴È competente il Pretore del luogo di residenza della persona interessata o in cui si temono atti violenti.

Ricorsi

Art. 10c⁴ ¹Contro i provvedimenti adottati dall'ufficiale di polizia ai sensi dell'art. 10b cpv. 1 lett. a) e b) è dato ricorso al Dipartimento competente, le cui decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro la misura del fermo preventivo di polizia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Ricerca e salvataggio di persone disperse

Art. 10d⁵ ¹L'ufficiale di picchetto della polizia cantonale è competente a ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ritrovare una persona dispersa.

²L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti, è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

TITOLO II

Organizzazione della polizia cantonale

Composizione

Art. 11⁶ ¹La polizia cantonale è composta dallo Stato Maggiore, dalla Polizia Giudiziaria, dalla Gendarmeria (con compiti di Polizia Mobile e Polizia di Prossimità) e dai Servizi Generali.

²Il corpo di polizia cantonale è istruito ed organizzato così da poter funzionare anche come organo militare, segnatamente nell'impiego di reparti e nella condotta in situazioni d'emergenza.

³Ai funzionari tecnici e amministrativi integrati nell'organizzazione del corpo secondo la pianta organica dei dipendenti dello Stato, non si applicano le disposizioni per gli agenti di polizia, riservati analoghi diritti e doveri connessi con le funzioni svolte.

Ufficiali

Art. 12⁷⁾ ¹ Gli ufficiali sono funzionari dirigenti del corpo che assicurano, in particolare, il coordinamento tra gendarmeria e polizia giudiziaria.

² Il comandante del corpo risponde, nei confronti del direttore del Dipartimento, per il funzionamento e la disciplina del corpo; egli assicura, con la cooperazione degli altri ufficiali, la direzione del corpo.

Gendarmeria

Art. 13⁸⁾ ¹ La gendarmeria comprende aiutanti, sergenti maggiori, sergenti, caporali, appuntati e gendarmi.

² La gendarmeria presta servizio di regola in uniforme e opera prevalentemente tramite il contatto locale con la popolazione (polizia di prossimità) e l'intervento rapido (polizia mobile).

³ La polizia di prossimità deve essere svolta in collaborazione con le polizie comunali.

⁴ Le strategie di polizia di prossimità sono coordinate dal comando della polizia cantonale, d'intesa con i responsabili delle polizie comunali.

Polizia giudiziaria⁹⁾

Art. 14¹⁰⁾ ¹ La polizia giudiziaria comprende commissari e ispettori, oltre ai responsabili definiti dal regolamento.

² La polizia giudiziaria svolge prevalentemente compiti investigativi in abiti civili.

Distribuzione nel territorio

Art. 15¹¹⁾ ¹ Il comando ha sede nel distretto di Bellinzona.

² La polizia giudiziaria, oltre ad una sede principale per le sezioni specialistiche, dispone di sedi nei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona.

³ Almeno un posto di polizia di prossimità ha sede in ciascuno dei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno, compreso il distretto di Vallemaggia, rispettivamente nei distretti di Bellinzona e Riviera, compresi i distretti di Blenio e Leventina. Altri posti locali possono essere istituiti secondo il bisogno.

⁴ Per garantire la permanente prontezza di intervento reparti di polizia mobile hanno sede nei pressi degli svincoli autostradali di Bellinzona per il Sopraceneri e di Lugano per il Sottoceneri.

⁵ Gli ufficiali operano su tutto il territorio cantonale secondo la specializzazione dei compiti garantendo il coordinamento tra le unità, in particolare tra polizia mobile, polizia di prossimità e polizia giudiziaria.

TITOLO III

Statuto dell'agente di polizia cantonale - formazione permanente

Principi

Art. 16 ¹ Il rapporto d'impiego degli agenti di polizia è regolato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; l'onere complessivo delle ore di lavoro corrisponde a quello dei funzionari.

² Gli agenti sono tenuti alla particolare disciplina richiesta dal servizio di polizia.

³ Gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono.

⁴ La funzione di agente di polizia, anche se svolta a tempo parziale, esclude ogni altra attività professionale.

Assunzione degli ufficiali

Art. 17¹²⁾ ¹ Gli ufficiali sono assunti per pubblico concorso, aperto ad agenti di gendarmeria o di polizia giudiziaria e a candidati esterni con titolo accademico o con altra formazione adeguata.

² Nessuna delle categorie di provenienza deve essere rappresentata in numero preponderante.

Assunzione degli aspiranti gendarmi

Art. 18 ¹ Possono concorrere quali aspiranti gendarmi i candidati che:

- hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal Consiglio di Stato;
- se di sesso maschile, hanno assolto la scuola reclute militare e sono incorporati nell'attiva;
- adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

² Tra i concorrenti che offrono garanzia di integrità morale e di buona condotta il Consiglio di Stato sceglie quelli che potranno sostenere l'esame di ammissione.

³ L'esame di ammissione è sostenuto davanti ad una commissione nominata dal Consiglio di Stato.

Scuola aspiranti gendarmi

Art. 19 ¹Una scuola per aspiranti gendarmi è organizzata nell'ambito del corpo e diretta da un ufficiale.

²Il Consiglio di Stato decide:

- l'ammissione alla scuola, visti i risultati dell'esame;
- il licenziamento immediato dalla scuola per inidoneità;
- la retribuzione e in genere lo statuto degli aspiranti durante la scuola.

Nomine

Art. 20¹³⁾ ¹La nomina a gendarme avviene, al termine della scuola aspiranti conclusa con successo, con il rilascio, mediante la firma del relativo attestato, della Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

²La nomina a ispettore di polizia giudiziaria avviene per concorso ed esame fra gli agenti idonei della gendarmeria.

³Possono essere nominati direttamente nella polizia giudiziaria i licenziati o diplomati in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria, con o senza frequenza della scuola per aspiranti gendarmi.

Formazione permanente

Art. 21 La formazione permanente e, ove occorre, la specializzazione costituiscono un obbligo per ogni agente. Ad esse si provvede con corsi e periodi di formazione all'interno e all'esterno del corpo di polizia, compreso il servizio presso polizie di altri Cantoni e di altri Stati.

Promozioni e trasferimenti

Art. 22¹⁴⁾ ¹Il grado è attribuito agli ufficiali con l'assunzione o tramite promozione, conformemente alla pianta organica e alle funzioni assunte.

²Nella gendarmeria e nella polizia giudiziaria le promozioni avvengono secondo gli esami superati, i corsi di formazione frequentati, l'idoneità, il merito e l'anzianità di servizio; la pianta organica determina il grado massimo al quale si può accedere per ciascuna funzione.

³Le funzioni che comportano trasferimenti o possibilità di promozione sono offerte di regola a concorso interno.

⁴Il trasferimento periodico di sede o di servizio può essere prescritto, particolarmente nei primi anni di carriera, allo scopo di migliorare l'esperienza degli agenti e la funzionalità del lavoro della polizia.

Competenze nella gestione del personale

Art. 23 ¹Il regolamento determina le attribuzioni del Dipartimento e del comandante in materia di gestione del personale, di regola come istanza non definitiva.

²La delega può estendersi alle decisioni disciplinari di prima istanza nei casi meno gravi.

Fine del rapporto

Art. 24 Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla scuola per aspiranti possono essere tenuti al rimborso dei costi dell'istruzione.

TITOLO IV Polizie comunali

Generalità

Art. 25 ¹Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, e 5 della presente legge.

²Il Dipartimento, sentiti i Municipi interessati, può emanare disposizioni sull'istruzione, l'uniforme, le armi, la rete radio e altri mezzi delle polizie comunali, così come estendere ad esse disposizioni di servizio della polizia cantonale sulle modalità di intervento e di constatazione.

Delega di compiti

Art. 26 ¹Le polizie comunali provvedono in primo luogo all'esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie civili, riservato l'intervento sussidiario della polizia cantonale.

²Il Dipartimento autorizza singolarmente le polizie comunali all'esercizio di funzioni di controllo e di accertamento su oggetti di competenza delle autorità amministrative cantonali e giudiziarie civili; il provento delle multe è in questi casi parzialmente accreditato al Comune, secondo norme speciali.

³Controlli e accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale possono essere delegati dal Dipartimento alle polizie comunali per reati minori e ricorrenti e in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Collaborazione con la polizia cantonale

Art. 27 ¹Per i controlli di prevenzione, la cattura di ricercati e in genere quando le circostanze lo esigono, le polizie comunali rinforzano la polizia cantonale.

²Nella misura in cui operano a rinforzo della polizia cantonale, gli agenti esercitano i poteri di polizia senza riguardo per i confini comunali, e si applica l'art. 6 cpv. 3 della presente legge.

³Lo scambio di informazioni su persone fra polizia cantonale e polizie comunali è sempre lecito quando rientra nei compiti di cui all'art. 1; sulle informazioni ricevute dalla polizia cantonale le polizie comunali sono tenute al segreto d'ufficio, anche nei confronti delle autorità comunali.

⁴Se il Municipio chiede l'intervento della polizia cantonale per compiti di polizia locale, deve subordinare ad essa gli agenti di polizia comunale di cui dispone.

Strutture miste

Art. 27a¹⁵⁾ ¹I compiti di polizia di prossimità possono essere svolti da agenti di polizia cantonale in collaborazione con agenti delle polizie comunali opportunamente formati, organizzati in strutture miste.

²Il Consiglio di Stato, nell'intento di favorire la regionalizzazione del servizio di polizia, sancisce i termini della collaborazione, stipula convenzioni con i Municipi e rilascia le deleghe necessarie.

TITOLO V Disposizioni finali

Norme esecutive

Art. 28 Il Consiglio di Stato emana le norme necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Art. 29 ...¹⁶⁾

Legge speciale

Art. 30¹⁷⁾ La protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di polizia è disciplinata dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborata dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13.12.1999.

Art. 31 ...¹⁸⁾

Norme transitorie

Art. 32¹⁹⁾ Il Consiglio di Stato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, rende conto delle sperimentazioni fatte e propone gli adattamenti di legge necessari all'integrazione tra polizia cantonale e polizie comunali nello svolgimento dei compiti di polizia di prossimità.

Entrata in vigore

Art. 33 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.²⁰⁾

Pubblicata nel BU **1990**, 57.

Note:

- 1) Art. introdotto dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 607.
- 2) Art. introdotto dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 40.
- 3) Art. introdotto dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 203.
- 4) Art. introdotto dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 203.
- 5) Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 19.8.2008 - BU 2008, 503.
- 6) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 7) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 8) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.

- 9) Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 10) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 11) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 12) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 13) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 14) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 15) Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 16) Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 17) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 18) Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 19) Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
- 20) Entrata in vigore: 1° gennaio 1990 - BU 1990, 57.